CAMERA DEI DEPUTATI N. 3637-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **CURTI AURELIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1966 (*Stampato n. 1919*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 dicembre 1966

—

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento)

Presentata alla Presidenza il 19 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento presentato dal Governo costituisce la seconda variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 e ci viene proposto in primo luogo per fronteggiare una quota-parte delle spese deliberate in conseguenza delle calamitose evenienze sopravvenute nel novembre scorso. Questa seconda variazione è intesa a portare in aumento alle previsioni di entrata lire 44.100 milioni ed a integrare di pari cifra il fondo globale destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (nella misura di lire 17.900 milioni per la parte corrente, e di lire 26.200 milioni per la parte « in conto capitale »).

Dal lato dell'entrata, le variazioni in aumento chiamano in causa ancora una volta l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le cui previsioni furono già aumentate di 35.130 milioni con il primo provvedimento di variazione, elevandosi pertanto la complessiva previsione 1967 fino a questo momento proposta dagli iniziali 1.000 miliardi a lire 1.079,230 miliardi.

Dal lato della spesa, la destinazione finale e sostanziale è volta al finanziamento dei provvedimenti per le zone colpite dalle calamità del novembre 1966 (30 miliardi) nonché al finanziamento delle erogazioni necessarie ad integrare il prezzo ai produttori di olio d'oliva

in base alla recente regolamentazione comunitaria (14,1 miliardi). Formalmente, comunque, si tratta di una integrazione ovvero reintegrazione dei due capitoli su cui sono disposti gli stanziamenti per il fondo globale, capitoli ai quali hanno già fatto riferimento per la relativa copertura i due decreti-legge rispettivamente per la integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva e per provvedere alle zone colpite dalle calamità del novembre scorso. Su tali capitoli esistevano infatti al momento della emanazione dei due decreti-legge di spesa le disponibilità sufficienti ad assicurare loro copertura, e tali titoli di spesa si sono perciò venuti a inserire tra quelli che, non ancora legislativamente perfezionati, da tali accantonamenti attendono copertura finanziaria. Rispetto a tali provvedimenti legislativi in corso questa seconda variazione di bilancio assume la veste di una reintegrazione del fondo globale e di una conferma del programma legislativo formulato dal Governo per il 1966 nella sua interezza.

Un aspetto del presente disegno di legge che ha suscitato un'ampia discussione in sede di Commissione è quello relativo al diverso momento in cui vengono ad acquisire la efficacia giuridica i decreti-legge 912 e 914 da una parte, e la nota di variazione dall'altra. Invero per le suddette fonti legislative la delibazione del Governo è stata simultanea il 9 novembre 1966, ma mentre i decreti-legge esplicano immediatamente la loro validità (e, come pare avvenire, entro 60 giorni avranno la ratifica del Parlamento) la nota di variazione entrerà in vigore solo dall'approvazione da parte del Parlamento. È stato perciò osservato che, sino ad avvenuta approvazione della nota di variazione, la validità della copertura ai decreti-legge è da suffragarsi nel prelievo di disponibilità sul fondo globale esistente. Occorre però opporre a siffatta meticolosa sceverazione che, di fatto, avviene una discontinuità per una prassi di ampia deferenza del Governo verso il Parlamento. Il Governo, infatti, usa scindere le leggi di spesa rispetto ai provvedimenti di copertura implicanti maggiori entrate accertate. Sinché, quindi, il Parlamento non intendesse addivenire ad una modificazione di tale prassi, la discontinuità è inevitabile. Analogo caso è recentemente avvenuto con l'approvazione del piano della scuola.

Comunque la fattispecie può propriamente fornire oggetto di esame nel complesso degli studi avviati, purtroppo lentamente, in merito all'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Per altro, nel frattempo, vi è da raccomandare al Governo che, in simili occasioni, presenti al Parlamento le note di variazione munendole di più ampie relazioni che illustrino l'andamento delle entrate per le quali si propongono variazioni alle previsioni di bilancio.

Per i suesposti motivi e in base alle riferite considerazioni, il Relatore propone alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

CURTI AURELIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Capitolo n. 1003. – Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L. 44.100.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 3523. – Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5) . . .	L. 17.900.000.000
Capitolo n. 5381. – Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 6) . . .	» 26.200.000.000
	L. 44.100.000.000

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.